Polimeri Europa

Stabilimento di Sarroch

SS 195 Km 18,8 - 09018 Sarroch (CA) - Italia Tel. centralino: +39 07090901

stabilimento.sarroch@polimerieuropa.com

Direzione e Uffici Amministrativi

Piazza Boldrini, I - 20097 San Donato Milanese (MI) Tel. centralino: +39 02520, I

www.polimerieuropa.com - info@polimerieuropa.com

Società per Azioni

Societa per Azioni Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, I - Italia Capitale Sociale € 1.553.400.000,00 i.v. Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano 03823300821 Part. IVA IT 01768800748

DELL'ANGENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

RICEVUTO IL

R.E.A. Milano n. 1351279

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A. Società con unico socio



Prot.Dire/057

Provincia di Cagliari Assessorato Ambiente e Tutela del Territorio Unità Gestione Rifiuti Via Cadello, 9/b 09128 Cagliari

e p.c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Salvaguardia **Ambientale** Divisione VI Rischio Industriale e IPPC Viale Colombo, 44 00147 Roma

Oggetto: Richiesta di rinnovo autorizzazione deposito preliminare, determinazione n° 3060 del 17.12.2004.

Il sottoscritto Elio Russo, Direttore dello stabilimento Polimeri Europa di Sarroch

PREMESSO CHE

in data 17.02.2004 la Regione Autonoma della Sardegna con la determinazione nº 3060 del 17 Dicembre 2004 ha rilasciato l'autorizzazione alla gestione di un deposito preliminare di rifiuti speciali, per un quantitativo massimo di 550 tonnellate di cui 300 di rifiuti pericolosi;

in data 29.03.2007 lo stabilimento Polimeri Europa di Sarroch ha presentato al Ministero dell'Ambiente del territorio e del mare domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lgs 059 del .02.2005;

CONSIDERATO

che l'autorizzazione in oggetto ha durata quinquennale e terminerà la sua validità il 17 dicembre 2009;

che l' area di "Deposito Preliminare di stabilimento" risulta essere quella maggiormente indicata per lo stoccaggio dei rifiuti;

che ad oggi non si conosce la data di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

CHIEDE

il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di un deposito preliminare di rifiuti speciali nel rispetto delle norme vigenti.

DICHIARA inoltre

Polimeri Europa



- che le attività oggetto di rinnovo sono conformi ai presupposti ed ai requisiti previsti dalla normativa vigente;
- che il deposito preliminare rifiuti di cui alla presente comunicazione, esiste ed è realizzato nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, della normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali, della normativa statale e regionale sugli scarichi, di tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro, di fonti rumorose, di sicurezza antincendio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali;
- che il direttore tecnico responsabile delle operazioni è l'ing. Mario Leoni nato a Serrenti il 16.06.1957 domiciliato ai fini della presente presso lo stabilimento di Sarroch;
- che non sono intervenute modifiche sostanziali rispetto a quanto comunicato in precedenza e che l'impresa, i mezzi e gli impianti sono conformi alle vigenti prescrizioni di legge;
- in relazione ai requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti
 - 1. di essere cittadino italiano;
 - 2. di essere domiciliato e residente in Italia;
 - 3. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese di Milano 03823300821;
 - 4. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera:
 - 5. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché della sospensione della pena:
 - a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 - b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
 - 7. di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/56 n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
 - 8. di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste.

POLIMERI EUROPA S.p.A STABILIMENTO DI SARROCH IL DIRETTORE ELIO RUSSO

Allega alla presente:

- relazione tecnica a firma di Professionista abilitato;
- copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscritto;
- n. 2 marche da bollo di importo pari a 14,62

STRUTTURE SPECIALI, INDUSTRIALI E CIVILI STUDI DI SISTEMI COSTRUTTIVI

STUDI PROGETTAZIONE E CONSULENZA
09131 Cagliari – Via Parigi, 29 – Tel. 070-40.00.57-Fax 070-45.44.43
07100 Sassari- Via Carbonazzi ,12 – Tel. E Fax 079/ 27.16.29

E-mail: sechi @ tiscali.it

POLIMERI EUROPA S.p.A. STABILIMENTO DI SARROCH (CAGLIARI)

IMPIANTO DI DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI SPECIALI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO INDUSTRIALE DI SARROCH (CA)

RELAZIONE DI ASSEVERAMENTO
SULLO STATO DI FATTO DELL'IMPIANTO



Il sottoscritto **Dott. Ing. Andrea Sechi**, iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al nº 2078, residente in 09131 Cagliari in Via Parigi n.29, esperiti i necessari accertamenti eseguiti con una visita presso lo Stabilimento **Polimeri Europa S.p.A.** di Sarroch (Cagliari) in data 15 Giugno 2009,

Dichiara

che per l'impianto di Deposito Preliminare D15 di rifiuti speciali sito all'interno dello Stabilimento Polimeri Europa S.p.A. di Sarroch (Cagliari):

Punto A:

- Sono stati autorizzati, in base alla determinazione n.3060/IV del 17.12.2004 rilasciata in base all'autorizzazione ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 22/97 i rifiuti speciali come in Allegato "1" per un quantitativo massimo di 550 tonnellate di cui 300 tonnellate di rifiuti pericolosi, in deposito nelle aree interne l'insediamento sito in località S.S.195 km.18,800 in Comune di Sarroch secondo la planimetria di cui all'Allegato "1";
 - Con la determinazione n.973/Π del 10 Luglio 2006 e con determinazione n.42487/1907 del 03.12.2007 sono stati inseriti ulteriori codici CER vedi Allegato "1".

Il sottoscritto dichiara inoltre:

Punto B:

- Che non sono state apportate modifiche gestionali all'impianto rispetto a quanto autorizzato;
- Che è in corso una modifica di miglioramento strutturale che si prevede realizzata entro il
 2º semestre 2009:

L'opera prevede la realizzazione di una tettoia tamponata in lamiera grecata, estesa a circa 680 mq del deposito. Essa consiste nella costruzione di una struttura metallica in profilati normalizzati utile al sostegno della copertura del deposito, realizzate in lamiera grecata in acciaio e nella costruzione delle opere di fondazione in conglomerato cementizio armato.

Le opere edili sono state studiate al fine di consentire di evitare interferenza con opere limitrofe esistenti (sleeper, pozzetti fognari ecc.) e per minimizzare le demolizioni della pavimentazione.

No lud.

Le fondazioni saranno del tipo a plinti e travi rovesce, uniti secondo le recenti normative antisismiche da travi di collegamento.

Per quanto possibile le fondazioni saranno eseguite all'esterno dei piazzali. I plinti esterni all'area pavimentata sono impostati su una quota che consenta alla piastra metallica delle colonne di restare fuori terra, mentre quelli interni saranno a quota inferiore in modo che dalla pavimentazione fuoriesca solo il profilato della colonna, mantenendo piastra, tirafondi e nervature annegati nel getto di ripristino della pavimentazione.

Le opere di fondazione saranno realizzate in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica minima R'ck = 30 N/mmq, armato con barre in acciaio tipo Fe B 44k.

Il deposito preliminare dei rifiuti è ubicato nella zona centro-est dello stabilimento, denominata ISOLA 26, compresa tra le strade interne F, G, 4 e 5, confinante ad ovest con l'impianto Xiloli e ad est con l'impianto TAS-TAZ-BIO, evidenziata nella planimetria generale di stabilimento.

Il deposito allo stato attuale è costituito da un'area pavimentata in c.a. rifinita di cordolatura sui lati periferici, sulla quale è impostata una recinzione con rete romboidale e paletti in acciaio.

La pavimentazione del piazzale di accesso, che resterà scoperta, è realizzata con due riquadri e pendenza verso un pozzetto di impluvio al centro di ciascun riquadro.

Il deposito di maggiori dimensioni circa 32x44 mq si trova allo stesso livello del piazzale di accesso ed è pavimentato con un unico riquadro rettangolare, avente pendenza verso un pozzetto di impluvio al centro.

I due depositi a nord e quello ad est rispetto al centro del piazzale di accesso hanno la pavimentazione sollevata rispetto a quella del piazzale maggiore e sono contornati da muretti di delimitazione; il dislivello è superato da scivoli in corrispondenza dei vani di accesso.

Il deposito nella zona sud-ovest è invece costituito da una sorta di vascone con argini di delimitazione in terra, rivestiti in c.a. solo sui versanti interni. Poiché il fondo del vascone si trova alla stessa quota del piazzale di manovra l'accesso allo stesso è realizzato con uno scivolo di maggiore sviluppo in pianta.

Quest'ultimo deposito è separato dagli altri con un'ulteriore recinzione interna dotata di cancello a due ante.

Punto C:

Per quanto riguarda l'indicazione degli impianti a cui vengono conferiti i rifiuti il sottoscritto Tecnico Asseverante

HA ACCERTATO



che Polimeri Europa S.p.A ha attivi dei Contratti Quadro di durata triennale, n.5120003066 del 07.10.2008 con SAIPEM S.p.A. Via Martiri di Cefalonia n.67 20097 San Donato Milanese (Mi) con funzione di intermediario e n.51200002357 del 01.02.2007 con ECOSERDIANA srl Via dell'artigianato n. 6 09122 Cagliari con funzione di smaltitore.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto **Dott. Ing. Andrea Sechi**, in base ai documenti in mio possesso ed al sopralluogo effettuato in data 15.06.2009 presso lo Stabilimento Polimeri Europa S.p.A. di Sarroch (Cagliari) con il fine di acquisire dati relativi ad Deposito Preliminare Esistente


ASSEVERA

la rispondenza di quanto sopra descritto all'attuale stato di fatto del Deposito Preliminare alla data del 15 giugno 2009 che risulta particolarmente attrezzato e adatto per il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione in materia di rifiuti.

In fede

Cagliari 16 giugno 2009

Il Tecnico Asseverante Ing. Andrea Sechi



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- Allegato "1": Determinazione n.3060/IV del 17.12.2004
 - -Determinazione n.973/II del 10 Luglio 2006
 - -Determinazione n.42487/1907 del 03.12.2007

ALLEGATO "1"



Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Difesa dell'Ambiente Il Direttore Del Servizio Gestione Rifluti e Bonifica dei Siti Inquinati

Eggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali.
Società Polimeri Europa s.p.a. - Brindisi - Stabilimento di Sarroch (Cagliari).

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

VISTA l'art. 21 comma 7° della L. R. 13 novembre 1998, n. 31.

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale degli Affari Generali n. 109/P in data 26.07.2001 con il quale al dirigente Dr.ssa Franca Leuzzi sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio Gestione rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

VISTA la deliberazione del 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti.

VISTO il D. Lgs. 5 febbraio 1977 n. 22.

RICHIAMATO l'art. 19 del D. Lgs. 5 febbraio 1977, n. 22.

RICHIAMATO l'art. 28 del D. Lgs. 5 febbraio 1977, n. 22 che assegna all'Amministrazione Regionale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali.

VISTO il decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2524/96 pubblicato sul BURAS n. 38 in data 09.12.96 in cui sono fissati i criteri, le modalità e i parametri per la determinazione della garanzia finanziaria per il rilascio dell'Autorizzazione Regionale allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.



VISTA la L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

RICHIAMATO il punto 19 dell'art. 6 della L.R. 6/2001.

VISTA la L.R. 19 giugno 2001, n. 8.

VISTA la L.R. 24.01.2002, n. 3.

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443.

RICHIAMATO il punto 15 dell'art. 1 della legge 443/2001.

VISTA la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio riguardante " Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti e recupero di rifiuti speciali".

VISTO il D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36.

RICHIAMATO il punto g) dell'art. 2 del D. Lgs. 36/2003.

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 3527 del 20.12.1999 con la quale la Società Enichem S.p.A. – Milano – Stabilimento di Sarroch è stata autorizzata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 all'effettuazione del deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

VISTA la Determinazione n. 1267/IV datata 03.06.2004 con la quale è stato volturato a nome della società Polimeri Europa s.p.a. il provvedimento regionale n. 3527/99 già rilasciato alla società Enichem S.p.A. – Milano – Stabilimento di Sarroch.

VISTA la nota n. Dire/052 della società Polimeri Europa s.p.a. — Stabilimento di Sarroch datata 12.05.2004 inoltrata in data 14.05.2004 e assunta al protocollo in data 20.05.2004 con il n. 18180, tendente all'ottenimento del rinnovo e dell'integrazione dei codici CER dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali già rilasciata con provvedimento regionale n. 3527 datata 20.12.1999.

VISTA la nota n. 36295/USEC/ 02.08.2004 datata 30.07.2004 dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari – Assessorato Tutela Ambiente/Ecologia – Settore Ecologia, con la quale è stato trasmesso il verbale di sopralluogo n. 1000161 datato 28.07.2004, redatto dai Tecnici Provinciali in merito alla visita effettuata presso lo stabilimento della società Polimeri Europa s.p.a. al fine della verifica del rispetto della prescrizioni contenute nel provvedimento regionale n. 3527/IV/99 e s.m.i. Dallo steso si evince che la società in argomento rispetta le prescrizioni contenute nel provvedimento succitato.

PRESO ATTO che la società Polimeri Europa s.p.a. - Stabilimento di Sarroch, ha comunicato:

- di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari con il n. 219225;
- il Responsabile Tecnico dell'attività è l'Ing. Carlo Usai;



CONSIDERATO che il deposito preliminare è effettuato per singole tipologie in area esterna dello stabilimento come di seguito riportato:

- CER 070112 100101 170504 Big-bags/fusti PE/fusti in ferro/sfuso in cassone;
- CER 100123 sfuso in cisterna;
- CER 070110*- 070111* 100104* 20101 120102 120103 120104 120105 120105 120116* 130301* 120117 150202* 150203 160708* 160709* 170301 160803 170302 170506 Big-bags/fusti PE/fusti in ferro;
- CER 160215* 160216 161105* 200121* Big-bags;
- CER 160604 contenitori in polietilene;
- CER 161106 170903*Big-bags/sfuso in cassone;
- /CER 170903* 170904 200137* 200138 sfuso in cassone;
- CER 160209* 160210* 160212* teli politene/CER 170603* Big bags/sacchi politene.

CONSIDERATO che il deposito preliminare è funzionale al raggiungimento del quantitativo utile per l'effettuazione delle operazioni di invio dei rifiuti speciali, al recupero e riutilizzo o allo smaltimento.

PERTANTO per le ragioni sopra riportate si ritiene di poter adempiere alla richiesta fatta dalla società Polimeri Europa S. p. A - stabilimento di Sarroch (CA), procedendo al rinnovo e alla integrazione del provvedimento autorizzativo succitato.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Gestione Rifiuti in data 17/12/2004.

RITENUTO conseguentemente di poter provvedere alla formalizzazione del relativo provvedimento.

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicato l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire.

RITENUTO di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti.

PER QUANTO di competenza in materia di Gestione dei rifiuti.

DETERMINA

ART. 1) La società Polimeri Europa s.p.a. – Stabilimento di Sarroch, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97, così come definiti ai sensi del punto 4 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 22/97 e come classificati all'allegato A alla direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio datata 09.04.2002. L'autorizzazione è limitata ai rifiuti speciali riportati nell'allegato "1", per un quantitativo massimo di tonn. 550 di cui 300 tonn. di rifiuti pericolosi, in deposito nelle aree interne l'insediamento sito in località S.S. 195 Km. 18,800 in comune di Sarroch secondo la planimetria di cui all'allegato "A". I succitati allegati fanno parte integrale e sostanziale della presente determinazione.



Ai sensi della lettera g) dell'art. 2 del D. Lgs. 36/203 i rifiuti in attesa di recupero o trattamento possono rimanere in stoccaggio per un periodo inferiore ai tre anni. Mentre i rifiuti in attesa di smaltimento possono rimanere in stoccaggio per un periodo inferiore ad un anno.

ART. 2) L'autorizzazione di cui all'art. 1 è valida per anni 5 (cinque) ed è vincolata al rispetto dell'art. 6 comma 19 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6 ed al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni di seguito riportate:

- nelle operazioni di deposito preliminare (D15) dovranno essere rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
- 2. l'impianto di gestione rifiuti deve essere dotato del sistema antincendio;
- 3. durante le fasi di movimentazione dovranno essere rispettate le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- 4. i recipienti destinati al deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- 5. i contenitori adibiti allo stoccaggio provvisorio devono in ogni caso:
 - essere dotati di idonea chiusura per impedire la fuoriuscita dei rifiuti contenuti;
 - accessori e dispositivo atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - possedere mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 - collocati in aree protette dagli agenti atmosferici e comunque pavimentate;
- 6. allo scopo di rendere noto, durante la messa in riserva (R13) la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;
- i recipienti che hanno contenuto i rifiuti e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- i rifiuti devono essere contenuti in recipienti a chiusura ermetica aventi elevata resistenza meccanica e chimica in relazione al contenuto, gli stessi devono essere posti su supporti che li mantengano sollevati dal suolo, in modo da evidenziare eventuali perdite e sistemati in maniera da agevolare le operazioni;
- periodicamente dovrà provvedersi ad ispezioni periodiche dei contenitori per verificarne la tenuta; qualora dovesse riscontrarsi un deterioramento dei contenitori dovrà provvedersi all'immediato trasferimento dei rifiuti contenuti in altro recipiente di adeguate caratteristiche;



- 10. presso la società Polimeri Europa s.p.a., dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti detenuti presso l'impianto di deposito preliminare, con fogli numerati e bollati a termini di legge, sul quale andranno annotati per ogni tipologia di rifiuto speciali pericolosi e non pericolosi, i dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
- 11. il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Regionale ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature c dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
- 12. la società Polimeri Europa s.p.a., dovrà provvedere a conferire i rifiuti detenuti in via provvisoria, in un impianto autorizzato al recupero ai sensi della normativa vigente;
- 13. la società Polimeri Europa s.p.a., è tenuta ogni anno a comunicare agli Enti competenti i dati riferiti ai rifiuti gestiti nell'anno solare precedente così come previsto dalla legge n. 70/1994;
- 14. per quanto altro non esplicitamente previsto fra le prescrizioni su esposte la società autorizzata dovrà osservare il rispetto delle vigenti normative.

ART. 3) Il soggetto autorizzato è tenuto entro 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento alla presentazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi del punto 5.3.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.84.

Tale garanzia che dovrà essere prestata nei modi e nei termini fissati dalla delibera della Giunta regionale n. 24/11 in cui vengono fissati i criteri, le modalità e i parametri per la determinazione della garanzia fidejussoria è determinata nella misura di € 170. 000,00(euro centosettantamila/00) #. L'efficacia dell'autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione da parte di questo Assessorato di avvenuta accettazione delle garanzie prestate.

ART. 4) L'Amministrazione Provinciale competente per territorio, in attuazione al disposto dell'art. 20 comma c del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 preposta al controllo dello smaltimento dei rifiuti, provvederà alla verifica del rispetto delle presenti prescrizioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Cagliari, li

7 DIC 2004

IL DIRETTORE DEL SEBVIZIO

- Dr.ssa 🌃

P.I. M.M./Resp. Sett. R.S.

5




Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Difesa dell'Ambiente Sorvizio Gostiono Plifiuti o Bonifica Siti Inquinati Settore dei Plifiuti Speciali

ALLEGATO "A"

Allegato alla determinazione n. 3060 IV del 17 NIC. 2004

PLANIMETRIA STABILIMENTO POLIMERI EUROPA S.p.A.
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DI SARROCH (CA)





Allegato alla determinazione n. 3060 IV del 17 DIC. 2004

ALLEGATO 1

Elenco dei rifiuti

CER	Descrizione
070110*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
100104*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri caldaia
100123	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici
120116*	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
120117	Materiale abrasivo di scarto
130301*	Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
150202*	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
160209*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209
160212*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
160602*	Batterie al nichel - cadmio
160708*	Rifiuti contenenti olio
160709*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 1602015
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)
160708*	Rifiuti contenenti olio
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione, non specificati altrimenti



Allegato alla determinazione n. 3060 IV del 17 010. 2004

Segue ALLEGATO 1

Elenco dei rifiuti

CER	Descrizione
161105*	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche,
	Contenenti sosianze pericolose
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche,
	diversi da quelli di cui alla voce 161105
170203	Plastica
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170505
170505*	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
170506	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli diversi di cui alla voce 170505
170601*	Materiali isolanti contenenti amianto
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170605*	Materiali da costruzione contenenti amianto
170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti)
	contenenti sostanze pericolose
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
	voci 170901, 170902 e 170903
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190903	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
190905	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
200102	Vetro
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200137*	Legno, contenente sostanze pericolose
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

\$ \$

REGIONE AUTOROMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFETA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente Servizio atmosferico e del suolo, gestione rificti e benifiche

DETERMINAZIONE N. 973 /II DEL 10 LUG 2006

Oggetto:

Determinazione n. 3060 /IV del 17.12.2004. Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D. lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali. Società Polimeri Europa s.p.a. - Brindisi - Stabilimento di Sarroch (Cagliari). Modifica ed integrazione.

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO

l'art. 21 - 7° c. della L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO

il decreto dell'Assessore Regionale degli Affari Generali n. 638/P in data 12.7.2005 con il quale al dirigente dr. Roberto Pisu sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;

VISTO

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale ";

RICHIAMATO

l'art. 196 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che assegna all'Amministrazione Regionale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

RICHIAMATO

l'articolo 210 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ;

VISTA

la L. R. 24 aprile 2001, ri. 6;

RICHIAMATO

il punto 19 dell'art. 6 della L. R. 6/2001;





ASSESSORATE OF LA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e banifichi

DETERMINAZIONE N.

VISTA

la L.R. 19 giugno 2001, n. 8:

VISTA

la legge 21 dicembre 2001, n. 443

RICHIAMATO

il punto 15 dell'art. 1 della legge 443/2001.

VISTA

la Direttiva 09.04 2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio riguardante "Indicazion: per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti".

VISTO

il D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36;

RICHIAMATO

il comma g) dell'art. 2 del D. Lgs. 36/2003;

VISTA

la determinazione n. 3060/IV datata 17.12.2004 con la quale la società Polimeri Europa s.p.a. – Stabilimento di Sarroch è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di depos to preliminare (D15), di rifiuti speciali ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97;

VISTA

la nota n. Dire/090 datata 29.06.2006 inviata dalla società Polimeri Europa s.p.a. – stabilimento di Sarroch tendete all'ottenimento della modifica e integrazione del provvedimento regionale n. 3060/IV/2004 nella parte riguardante l'allegato 1 con l'inserimento di ulteriori codici CER di seguito riportati:

- 160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino(tranne 160607);
- 160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi;
- 160807* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose;

CONSIDERATO

che l'impianto di deposito preliminare per rifiuti pericolosi e non pericolosi prevede una potenzialità di smaltimento pari a tonnellate 550 di rifiuti speciali;



Direzione generale dell'ambiente Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e hamilicla-

DETERMINATIONS N

PRESO ATTO

che la società Poliment Europa s.p.a. - stabilimento di Sarroch (CA), ha comunicato:

di essere iscritta alla C C LA A, di Brindisi con il n. 67431;

il Responsabile l'acmico dell'attività è il Dr. Ing. Carlo Usai;

CONSIDERATO che il deposito preliminare è l'unzionale al raggiungimento del quantitativo utile per l'effettuazione delle operazioni di invio dei rifiuti speciali, al recupero e riutilizzo o allo smaltimento;

PERTANTO

per le ragioni sepra riportate si nitiene di poter adempiere alla richiesta fatta dalla società Polimeri Europa s.p.a. - stabilimento di Sarroch (CA), procedendo alla modifica del provvedimento autorizzativo succitato;

VISTA

la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Gestione Rifiuti in data 10/07/2006;

RITENUTO

conseguentemente di poter provvedere alla formalizzazione del relativo provvedimento;

CONSIDERATO

che il presente atto lascia impregiudicato l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessere intervenire;

RITENUTO

di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;

PER QUANTO

di competenza in materia di Gestione dei rifiuti;

DETERMINA

ART. 1

L'allegato "1" al provvedimento regionale n. 3060/IV del 17 12.2004 è integrato con i rifiuti contraddistinti dai codici CER:

. 160801 catalizzatori esauriti contenenti cro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino(tranne 160807);





Direzione generale dell'ambiente
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bantifiche

DETERMINAZIONE N

- 160802* cata izzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transicione pericolosi;
- 160807° catalicizatori essuriti contaminati da sostanze pericolose;
- ART. 2 E' fatto altresi obbligo alla suddicha Società, di acquisire gli eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiudi. Sono latte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Entred organismi nonché le altre disposizioni e direttive

vigenti in materia.

- ART. 3

 La presente autorizzazione è soggetta a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esarcitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. Tutti i termini di scadenza individuati nella presente autorizzazione devono intendersi prescrittivi e il mancato rispetto degli stessi costituisce inosservanza delle prescrizioni.
- ART. 4 Il controllo dell'adempimento da parte della Società autorizzata delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento è demandato, ai sensi dell'art. 197 del D. Lus 3 aprile 2006 all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, all'ARPAS tramite il Presidio Multizonale di prevenzione competente per territorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il Direttore del Servizio

Responsabile del Settore

Michele Marras



ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente Sarvizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

Marin 43956

11 0 DIC. 2007. Cagliari.

- Alla Polimeri Europa s.p.a.
- All'Amministrazione comunale di Sarroch
- All'Amministrazione provinciale di Cagliari
- Al PMP di Cagliari
- All'ARPAS
- Al Direttore Generale della Difesa dell'Ambiente
- All'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Oggetto:

Trasmissione Determinazione n. 42487/1907 del 03/12/07.

Determinazione n. 3060 /IV del 17.12.2004. Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 dei D. Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali. Società Polimeri Europa s.p.a. – Brindisi - Stabilimento di Sarroch (Cagliari).

integrazione.

Per quanto di competenza si trasmette in allegato la Determinazione, di cui all'oggetto, del Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche.

1 2 DIC. 2007 SHEELEUROPA

G.L.C./Sell.R.S.



ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 42487/1907 DEL 03/12/2007

Oggetto:

Determinazione n. 3060 /IV del 17.12.2004. Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali. Società Polimeri Europa s.p.a. – Brindisi - Stabilimento di Sarroch (Cagliari).

Integrazione.

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO

l'art. 21 - 7° c. della L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO

il decreto dell'Assessore Regionale degli Affari Generali n. 638/P in data 12.7.2005 con il quale al dirigente dr. Roberto Pisu sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente:

VISTO

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

RICHIAMATO

l'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che assegna all'Amministrazione Regionale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifluti, anche pericolosi;

RICHIAMATO

l'art. 210 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplina i casi di modifiche dell'autorizzazione alla gestione degli impianti;

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'amblente Servizio atmasferico e del suolo, gestione riliuti e boniliche

DETERMINAZIONE N. 42487/1907 DEL 03.12.2007

VISTA

la L. R. 24 aprile 2001, n. 6;

RICHIAMATO

il punto 19 dell'art. 6 della L. R. 6/2001;

VISTA

la L.R. 19 giugno 2001, n. 8;

VISTA

la legge 21 dicembre 2001, n. 443.

RICHIAMATO

il punto 15 dell'art. 1 della legge 443/2001.

VISTA

la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio riguardante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti ";

VISTA

la Deliberazione del 27/07/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti";

VISTO

il D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36;

RICHIAMATO

il comma g) dell'art. 2 del D. Lgs. 36/2003;

VISTA

la determinazione n. 3060/IV datata 17.12.2004 con la quale la società Polimen Europa s.p.a. – Stabilimento di Sarroch è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97;

VISTA

la determinazione n. 973/II datata 10.07.2006 con la quale è stata modificata la determinazione 3060/IV del 17.12.2004 della società Polimeri Europa s.p.a. – Stabilimento di Sarroch;

VISTA

la nota datata 01 giugno 2007 della Polimeri Europa S. p. A – Stabilimento di Sarroch, pervenuta in data 04.06.2007 e assunta al protocollo in data 05.06.2007 con il n. 18417, con la quale è stata richiesta la modifica dei termini

9 9

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 42487/1907 DEL 03.12.2007

dell'autorizzazione n. 3060/IV del 17.12.2004, in modo tale da inserire nell'autorizzazione i rifiuti identificati con i seguenti codici CER:

- 19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose;
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 *;
- 19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose;
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 *;
- 19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose;
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 *;
- 19 13 07 * rifluti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose;
- 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 *;
- 17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati;

CONSIDERATO

che non è stato richiesta alcuna modifica dei quantitativi massimi autorizzati presso l'Impianto di deposito preliminare per rifiuti pericolosi e non pericolosi pari a 550 tonnellate di rifiuti speciali, di cui 300 di rifiuti pericolosi;

RITENUTO

di poter procedere all'integrazione del provvedimento autorizzativo succitato

CONSIDERATO

che il deposito preliminare è funzionale al raggiungimento del quantitativo utile per l'effettuazione delle operazioni di invio dei rifiuti speciali, al recupero e riutilizzo o allo smaltimento:

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della dilesa dell'ambiente Servizta almosferica e del suola, gestione rifiati e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 42487/1907 DEL 03.12.2007

VISTA

la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Gestione Rifiuti in data 03.12.2007:

RITENUTO

conseguentemente di poter provvedere alla formalizzazione del relativo provvedimento;

CONSIDERATO

che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire:

RITENUTO

di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;

PER QUANTO

di competenza in materia di Gestione dei rifiuti;

DETERMINA

ART, 1

L'allegato 1 alla Determinazione n. 3060/IV del 17/12/04, già modificato con la la determinazione n. 973/II del 10/07/06, è integrato dai rifiuti classificati con i seguenti codici CER:

- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01°;
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03*;
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05*;
- 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 *;

ART. 2

Sono fatte salve tutte le prescrizioni riportate nelle determinazioni n. 3060/IV del 17.12.2004 e n. 973/II del 10.07.2006.

\$ \$ \$ \$

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente Servizia atmosferico e del suolo, gestione rifiuli e bonfliche

vigenti in materia.

DETERMINAZIONE N. 42487/1907 DEL 03.12.2007

- ART. 3 E' fatto altresi obbligo alla suddetta Società, di acquisire gli eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti. Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi nonché le altre disposizioni e direttive
- ART. 4 La presente autorizzazione è soggetta a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nel casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- ART. 5 Il controllo dell'ademplmento da parte della Società autorizzata delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento è demandato, ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 3 aprile 2006 all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, all'ARPAS tramite il Presidio Multizonale di prevenzione competente per territorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il Direttore del Servizio

Roberto Pigo

G.L.C./Solt. R.S. GA